



ALBO N° 600 SCAD. 23-04-2019

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Prot. n. 4842

Ordinanza n.42/2019

IL SINDACO

Preso atto del sopralluogo effettuato dall'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Montegiorgio, unitamente al personale dell'U.O.C. Sanità Animale dell'Asur Area Vasta 4 di Fermo, alla Responsabile dei Servizi Sociali Comunali ed ai Carabinieri Forestale di Montegiorgio, presso l'abitazione di residenza dei sig.ri ...omissis... ed ...omissis... residenti in Montegiorgio ..omissis... ed in prossimità del fabbricato di Via Fosa ..omissis.., di cui i predetti soggetti risultano proprietari;

Vista la Relazione della Polizia Municipale acquisita al protocollo in data 13/03/2019 al n. 3639;

Vista la Relazione a firma del Dirigente Medico Veterinario dell'U.O.C. Sanità Animale dell'ASUR Area Vasta 4 di Fermo del 18/3/2019 di prot. 14141 per gli accertamenti eseguiti parimenti in data 13/3/2019, pervenuta il 19/3/2019 al n.ro 3780 del protocollo comunale;

Preso atto della non corretta detenzione dei cani rinvenuti sia nell'abitazione di ... omissis.. che nelle aree limitrofe al fabbricato di Via Fosa... omissis.., da parte dei soggetti sopra identificati, sia per le descritte condizioni igienico sanitarie che per il mancato rispetto delle norme previste dalla vigente Legge Regionale n. 10 del 20/1/1997 e s.m.i.;

Dato atto:

- che si è proceduto, come risulta dai verbali, al controllo dei microchip di tutti gli 11 cani rinvenuti presso l'abitazione di ..omissis..., che hanno confermato la proprietà dei signori F. e L.;

- che nei pressi del fabbricato di Via Fosa ..omissis... non è stato possibile procedere al controllo di tutti i cani presenti, per oggettive difficoltà rilevate dal Servizio Veterinario;

- che il sig. F. si è tuttavia dichiarato in sede di sopralluogo, proprietario dei circa trenta cani rinvenuti, anche di quelli non dotati di microchip;

Richiamato il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;

Vista l'Ordinanza Ministeriale 03/03/2009;

Vista la Legge Regionale 10/1997 recante *Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo e successive modificazioni*;

Visto il Regolamento n. 2 del 13 novembre 2001 e s.m.i. di *Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10*;

Visto l'articolo 50 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ritenuta la necessità di adottare il presente atto a tutela delle condizioni igienico sanitarie ed al fine di garantire il benessere e la corretta detenzione degli animali;

ORDINA



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ai sig.ri.

- D. F. nato a ..omissis.....e residente a Montegiorgio... omissis...;
- A. L. nata a ...omissis... e residente a Montegiorgio ... omissis....,

in qualità di proprietari e detentori dei cani rinvenuti sia in ... omissis... che in zona Fosa in prossimità del fabbricato del civico..omissis ..;

- **di provvedere entro trenta giorni dalla notifica della presente, ad adeguare i luoghi di detenzione dei cani di loro proprietà alla normativa vigente in materia ed, in particolare, (ex art. 1 Regolamento Regionale n. 2/2001):**

- *I cani devono essere detenuti in una struttura adeguata atta ad impedire situazioni di pericolosità nei confronti di persone, animali e cose.*
- *I cani di proprietà detenuti all'aperto devono avere la possibilità di ripararsi dal sole e dalle intemperie e devono disporre di una cuccia ben coibentata ed impermeabilizzata, con all'interno un pianale rialzato in materiale plastico o in listelli di legno.*
- *Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.*
- *I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati necessitano di una area di almeno 8 metri quadrati per capo adulto. In presenza di locali di ricovero, comprensivi di cuccie, questi devono essere aperti verso l'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione. Al cane deve essere assicurata, quotidianamente, la possibilità di muoversi liberamente.*
- *È vietata la detenzione dei cani alla catena; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia assicurata la possibilità di muoversi liberamente e che la catena sia mobile, munita di due moschettoni girevoli, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.*
- *Il pasto, fornito quotidianamente in apposite ciotole, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.*
- *In presenza di patologie, i cani devono essere sottoposti a cure da parte dei medici veterinari.*
- *È vietato detenere animali da affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.*
- **Di condurre personalmente o con persona idonea e applicare sempre il guinzaglio o la museruola ai cani quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, prendendo tutte le misure atte ad impedirne la fuga e il vagare sul suolo comunale pubblico o non di proprietà.**
- **Di provvedere, nelle more o in alternativa all'adeguamento dei luoghi di detenzione, all'allontanamento a propria cura e spese, di tutti i cani suddetti o presso una idonea struttura che**





COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ne garantisca il corretto mantenimento e il loro benessere o presso privati che ne assicurino la loro corretta detenzione, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica della presente.

E' a carico dei suindicati dimostrare l'avvenuto allontanamento degli animali nel prescritto termine, con documentazione probatoria specifica da presentare al protocollo comunale.

Avverte che in caso di inottemperanza al presente provvedimento, si renderà necessario il sequestro amministrativo degli animali con spese di mantenimento a carico dei proprietari.

Per le violazioni alla presente Ordinanza è prevista, altresì, una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, fatte salve le sanzioni penali o diverse sanzioni previste dall'ordinamento giuridico superiore.

Il Servizio di Polizia Municipale, il Servizio Veterinario Sanità Animale dell'Asur Area Vasta di Fermo ed i Carabinieri Forestale di Montegiorgio sono incaricati, ognuno per quanto di competenza, del controllo e dell'esecuzione del disposto della presente ordinanza.

Avverte ai sensi dell'articolo 3, 4° co della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario del Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Si notifici ai sig.ri D. F. e A. L. sopra generalizzati e si comunichi al Servizio di Polizia Municipale, al Servizio Sanità Animale dell'Asur Area Vasta n. 4 di Fermo ed ai Carabinieri Forestale di Montegiorgio.

Montegiorgio, 8 aprile 2019



Il Sindaco
Oreste M. [Signature]